



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BORGHESE-FARANDA

Con sedi associate

METD023017 ITCG "F.Borghese" – MERA023011 IPAA "G.Faranda" – MERI02301L IPIA "G.Faranda"
METD02351L SIRIO "F. Borghese"

Via Mons. Ficarra, 10 – 98066 – PATTI (ME)
Centralino/Fax 0941 21007 Presidenza 0941 22078
www.itborghesepatti.gov.it e-mail: meis023001@istruzione.it
Cod.Min. **MEIS023001** - Cod.Fisc. **94014110830**

Diritti e doveri degli studenti e delle studentesse



“Non vale la pena avere dei diritti che non derivano da un dovere assolto bene.”

MAHATMA GANDHI

STUDENTI e STUDENTESSE

DIRITTI

Art. 1 - Diritto alla formazione

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

Art. 2 - Diritto alla riservatezza

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla riservatezza.

Art. 3 - Diritto alla informazione

Lo studente, anche attraverso la diffusione sia del presente regolamento che della carta dei servizi, ha diritto di essere informato sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita della scuola. Alla formulazione o alla eventuale revisione del Regolamento d'Istituto e della Carta dei servizi partecipa la componente alunni, nella persona del Presidente del Comitato studentesco o di un suo delegato, comunque facente parte dello stesso organo.

Art. 4 - Diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola

Il Capo d'Istituto, i docenti, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della stessa, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione, mediante una consultazione. La richiesta di consultazione da parte degli allievi deve essere formulata dal Presidente del Comitato Studentesco e indirizzata al Presidente del Consiglio di Istituto ed approvata dal consiglio stesso.

Art. 5 - Diritto di espressione

Gli studenti hanno diritto a manifestare il proprio pensiero con la parola e lo scritto.

Nell'ambito dell'Istituto possono redigere, diffondere ed esporre in appositi spazi scritti che siano

testimonianza di partecipazione alla vita e alla gestione della Scuola o che siano testimonianza di studi, ricerche e sperimentazioni sviluppate nell'ambito dell'attività scolastica. Essi inoltre possono esprimere un Comitato redazionale che nell'ambito dell'Istituto curi la pubblicazione di un periodico, aperto a tutte le componenti scolastiche. Il volantinaggio è permesso all'interno della Scuola solo in occasione delle elezioni scolastiche e per materiali ad esse relativi.

Art. 6 - Diritto alla difesa

Lo studente, nel caso in cui commetta un'infrazione disciplinare grave, prima di un eventuale provvedimento disciplinare, ha il diritto di essere ascoltato.

Art. 7 - Diritto alla libertà di apprendimento

Gli studenti hanno diritto alla libertà d'apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 8 - Diritto all'integrazione degli studenti stranieri

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza ed alla tutela della loro lingua e cultura ad alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 9 - Diritto di riunione

La scuola garantisce e disciplina nel presente regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto:

❖ Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica in cui gli studenti esprimono e confrontano civilmente le loro idee sui problemi della Scuola e della società. Possono tenersi assemblee nel rispetto delle norme vigenti, in particolare nei limiti previsti dagli artt. 12, 13 e 14 del D.L. n. 297/94. La partecipazione alle assemblee, che si svolgono in orario scolastico, convocate nei modi previsti e comunicate agli allievi per mezzo di circolare, è libera, ed ha, a tutti gli effetti, carattere di presenza nella scuola. Gli alunni che non intendono partecipare, devono proseguire le lezioni previste. Per non danneggiare gli studenti presenti in assemblea, nelle classi in cui si svolgono le lezioni, i docenti non potranno procedere nello svolgimento del programma per tutta la durata dell'iniziativa e tratteranno argomenti già svolti. E' comunque escluso che gli studenti possano uscire dalla Scuola in coincidenza di assemblee o rimanere nei corridoi o nei servizi.

❖ Riunioni pre-assembleari.

Le riunioni preparatorie di assemblee d'Istituto e del Comitato Studentesco si svolgono previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tutte le altre riunioni di gruppi o rappresentanti di studenti debbono svolgersi generalmente nel pomeriggio, nell'ambito dei tempi assegnati alle attività parascolastiche ed extrascolastiche. Solo in casi eccezionali possono svolgersi riunioni in orario scolastico, previa autorizzazione scritta della Presidenza.

❖ **Assemblea d'Istituto.**

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'Istituto o del 10% degli studenti almeno tre giorni prima della data prevista.

❖ **Convocazione delle Assemblee d'Istituto**

L'avviso di convocazione di assemblea d'Istituto, firmato dal Preside, deve indicare il luogo in cui si terrà l'assemblea, il giorno, l'ora e l'O.d.G. Esso deve rimanere esposto all'albo degli studenti per almeno due giorni prima dell'assemblea e deve essere comunicato a tutte le classi.

❖ **Elezione della presidenza d'assemblea.**

Ogni Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Comitato Studentesco. Il Segretario redigerà di volta in volta un verbale della seduta da presentare al Preside, per conoscenza, e da affiggere all'Albo degli studenti.

❖ **Quorum per le votazioni.**

Per la validità di ogni votazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Ogni deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dalla maggioranza.

❖ **Assemblea di classe.**

L'assemblea di classe è convocata su richiesta della maggioranza della classe. La data di convocazione e l'O.d.G. devono essere presentati almeno due giorni prima al Preside o ad un suo delegato che autorizzerà la riunione in orario e data opportuni. Le assemblee di classe possono servire oltre che per l'esame dei problemi specifici delle singole classi, anche come momento di preparazione e di conclusione delle assemblee d'Istituto.

❖ **Tempi e modi dell' Assemblea di classe**

L'assemblea di classe, a cui può assistere il Preside o un suo delegato si può svolgere alla presenza dell'insegnante impegnato in orario in quella classe; essa non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e in ogni caso è da evitare che venga svolta ripetutamente in coincidenza di ore della stessa materia e dello stesso insegnante.

❖ **Vincolo per i rappresentanti degli alunni**

Le deliberazioni delle assemblee di classe hanno valore vincolante per i rappresentanti eletti dagli alunni della classe negli Organi Collegiali e nel Comitato Studentesco.

❖ **Verbalizzazione e Presidenza d'assemblea di classe.**

Ogni assemblea di classe deve eleggere di volta in volta un Presidente ed un Segretario cui spetta il compito della verbalizzazione delle sedute.

❖ **Autorizzazione di Assemblee di classe.**

Le assemblee di classe vengono autorizzate mediante una semplice dichiarazione scritta apposta

sul registro di classe dal Preside o da un suo delegato, da cui risultino il giorno, l'orario e l'o.d.g. Tale dichiarazione avrà valore di notifica per tutti gli studenti della classe, per consentire loro di prepararsi e contribuire alla discussione.

❖ **Locali non consentiti per le Assemblee di classe.**

Le assemblee non possono essere tenute nei laboratori.

❖ **Le assemblee di corso**

Possono essere autorizzate eccezionalmente dal Dirigente Scolastico che ha facoltà di non concederle ove non ne ravvisi la necessità. Le suddette assemblee si atterranno alle stesse norme previste per le assemblee di classe.

❖ **Comitato Studentesco**

Il Comitato Studentesco, che rappresenta gli studenti nei rapporti con gli altri Organi della scuola, è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Esso è convocato su richiesta del Presidente o dalla maggioranza dei componenti e si riunisce una volta al mese in sedute ordinarie. Lo stesso può tenere riunioni straordinarie fuori dell'orario delle lezioni. Le richieste di convocazione devono essere presentate per iscritto al Preside, contestualmente all'O.d.G., e almeno tre giorni prima della data prevista. Esse devono essere convalidate dalla firma dei richiedenti. A seguito delle elezioni dei rappresentanti degli allievi in seno ai Consigli di classe avrà luogo l'elezione del Comitato Studentesco d'Istituto. Ciascun allievo è invitato a contribuire fattivamente al governo dell'istituzione scolastica.

❖ **Giunta del comitato**

E' costituita dai rappresentanti di ciascun corso, eletti dai rappresentanti delle classi relative . Ha il compito di agevolare il raccordo tra il presidente del comitato ed i rappresentanti di classe. Detta giunta può riunirsi una volta al mese in preparazione delle assemblee e la richiesta di convocazione deve essere presentata per iscritto al Dirigente Scolastico contestualmente all'O.d.G., e almeno tre giorni prima della data prevista.

❖ **Presidente del comitato studentesco**

Il presidente del Comitato studentesco è eletto da e tra i membri della giunta del comitato.

Art. 10 - Diritto di associazione

Il presente regolamento garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione all'interno dell'Istituto ,del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Il presente regolamento favorisce inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

❖ **Finalità delle associazioni**

Le associazioni costituite dagli studenti nascono con lo spirito di promuovere cultura di ogni genere.

❖ **Costituzione delle associazioni.**

Le associazioni sono liberamente costituite da alunni ,ex alunni e/o genitori, nel rispetto del D.P.R. del 10/10/96 n. 567. La regolamentazione delle convenzioni che scaturiscono dall'applicazione del detto D.P.R. sarà affrontata dal Consiglio d'Istituto, in fase di costituzione ed approvazione dell'associazione.

Art. 11- Diritto all'utilizzo dei locali

Gli alunni possono usare aule, sale ed attrezzature a ciò destinate, previa autorizzazione della Presidenza a condizione che venga assicurata idonea sorveglianza da parte di un docente che ne assumerà la diretta responsabilità.

DOVERI

Art. 12- Rispetto delle persone e degli ambienti

Gli allievi sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso nei confronti del personale docente e non docente, dei compagni e dell'ambiente scolastico, pertanto le aule e gli spazi comuni andranno mantenuti puliti, come pure il relativo arredo.

Art. 13 - Dichiarazione delle generalità.

Agli alunni è fatto obbligo di dichiarare le proprie generalità e la classe di appartenenza all'eventuale richiesta da parte del personale docente e ATA ed ai membri degli organi collegiali che operano nella scuola.

Art. 14 - Mezzi di trasporto propri.

Gli alunni che arrivano a scuola con mezzi di trasporto propri, quali motocicli o autovetture, procederanno a passo d'uomo, posteggeranno detti mezzi negli spazi adibiti a tale servizio, senza responsabilità di custodia da parte della scuola. Dalle ore 7:45 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 13:00 non è consentito, se non al personale in servizio ed agli studenti, accedere all'interno del cortile della scuola con i propri mezzi, onde evitare traffico veicolare eccessivo nei momenti di ingresso e di uscita.

Art. 15 - Entrata nelle classi

Gli allievi devono entrare a scuola al suono della prima campana (ore 7,55) e recarsi nelle relative aule. Il suono della seconda campana (ore 8,00) segnala l'inizio delle lezioni. E' fatto divieto di attardarsi nei corridoi in entrata e in uscita. Al cambio dell'ora non è consentito uscire nei corridoi.

Art. 16 - Ammissione in classe con ritardo limitato.

Gli allievi che arrivano a scuola con qualche minuto di ritardo rispetto al proprio orario di entrata, possono essere ammessi in classe a discrezione dell'insegnante, che, valutato il motivo del ritardo e accertatosi che non sia un comportamento abituale, prenderà la decisione opportuna. Gli studenti autorizzati ad entrare in ritardo e ad uscire in anticipo per esigenze di trasporto non devono arrecare disturbo alla rimanente parte della classe o delle altre classi.

Art. 17 - Giustificazione del ritardo.

Potranno entrare in ritardo entro le 8,20:

1) - i viaggiatori che hanno il permesso annuale specifico del Preside, nei limiti loro autorizzati;
2) - i viaggiatori penalizzati da disguidi dovuti ai mezzi di trasporto accertati dalla vicepresidenza;
Potranno entrare alla II ora (in classe al massimo entro le ore 8,50 di martedì e giovedì ed entro le ore 9,00 degli altri giorni):

- 1) - gli allievi in grado di documentare i motivi del ritardo (prelievi, visite mediche, ecc.).
- 2) - i viaggiatori penalizzati da disguidi dovuti ai mezzi di trasporto;
- 3) - eccezionalmente, tutti gli alunni non rientranti nelle tipologie sopra indicate, nel limite

di due ritardi a quadrimestre.

In ogni caso, al fine di non disturbare la lezione della I ora, tutti coloro che, in base a quanto sopra specificato, entrano dopo le 8,20, una volta ottenuto il permesso dalla vicepresidenza, dovranno sostare nell'atrio principale della Scuola ed entrare in classe al suono della campana della II ora.

Dopo l'inizio della seconda ora non saranno concessi permessi a nessuno, se non accompagnati da un genitore o persone formalmente delegate dai genitori (presentare delega con copia della carta d'identità all'inizio dell'anno al momento del ritiro del libretto di giustificazione).

Superato, per ogni quadrimestre, il limite di due entrate in ritardo, gli allievi, anche maggiorenni, non saranno ammessi, se non accompagnati da un genitore.

L'ufficio di Presidenza, in caso di ripetute ed immotivate richieste dei genitori, potrà rifiutarsi di concedere il permesso.

Art. 18 - Permessi di uscite anticipate

❖ Allievi minorenni

Non è consentito uscire anticipatamente tranne in caso di prelevamento operato direttamente dai genitori, dagli esercenti la potestà o delegato.

❖ Allievi maggiorenni

Potranno chiedere di uscire solo in caso di assoluta necessità. Detta uscita anticipata verrà annotata in appositi registri e, se necessario, comunicata alla famiglia. Si potrà esibire apposita documentazione giustificativa sia al momento della richiesta sia successivamente. In caso di richieste (oltre 2 per quadrimestre) non supportate da specifica documentazione, l'uscita non sarà più autorizzata.

Art. 19 - Anticipazione dell'orario di fine lezione.

Per circostanze straordinarie, potrà essere necessario anticipare il termine delle lezioni alla fine della quinta ora. I genitori saranno invitati, all'inizio dell'anno, a comunicare se intendono che in tali casi l'alunno sia autorizzato ad uscire o dovrà essere trattenuto a scuola fino alla fine prevista delle lezioni.

Art. 20 - Autorizzazione ingressi - uscite differite.

Gli allievi che dimostrano di essere nell'impossibilità di trovarsi puntualmente in Istituto per mancanza di idonei mezzi di trasporto, previa richiesta scritta presentata al Preside, possono ottenere particolari autorizzazioni per ciascun anno scolastico.

Art. 21- Autorizzazioni permanenti.

Qualsiasi autorizzazione di tipo permanente dovrà essere trascritta su apposito elenco da inserire nel giornale di classe, onde rendere note le autorizzazioni concesse anche ai docenti supplenti che fossero impegnati nella classe.

Art. 22 - Informazione alle famiglie di ritardi frequenti.

Il coordinatore di ciascuna classe controlla periodicamente il numero di ritardi effettuati da ciascun allievo e decide quindi se informare le famiglie di eventuali consueti ritardi.

Art. 23 - Giustificazione delle assenze.

L'alunno assente deve chiedere di essere giustificato con una dichiarazione personale, se maggiorenne, con una dichiarazione del rappresentante legale, se minorenni, utilizzando l'apposito libretto delle giustificazioni. L'assenza deve essere giustificata il giorno del rientro a scuola. L'alunno che al rientro dall'assenza dimenticasse la giustificazione, può essere ammesso dall'insegnante che annoterà sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, che l'alunno deve ancora giustificare.

Dopo tre giorni dall'assenza non ancora giustificata, l'alunno può essere ammesso con riserva dalla Vicepresidenza che annoterà tale provvedimento sul registro di classe e avviserà la famiglia. L'alunno che, malgrado ciò, non dovesse ancora regolarizzare la propria posizione, in assenza di una valida motivazione, potrà essere ammesso solo se accompagnato dal genitore. Il coordinatore, comunque, opererà periodici controlli e, in casi eccezionali, contatterà la famiglia.

Si ricorda agli allievi che una volta consegnati i nuovi libretti delle giustificazioni, i libretti degli anni precedenti non hanno più alcuna validità.

Superati i cinque giorni di assenza per malattia andrà presentato un certificato medico di riammissione alle lezioni.

Art. 24 – Inibizione del viaggio di istruzione

Agli allievi che matureranno numerose assenze sarà inibita la partecipazione al viaggio d'istruzione. Sarà il docente coordinatore della Classe ad esprimersi in merito, con ampio potere discrezionale, tenuto conto del comportamento e del profitto. Ulteriori motivi di inibizione potranno essere individuati dal Coordinatore, dal Consiglio di Classe o dal D.S., nei casi previsti dal Regolamento Disciplinare.

Art.25 - Assenze collettive arbitrarie.

Sono perseguibili con sanzioni disciplinari le assenze collettive arbitrarie ed immotivate (più dei 2/3 degli alunni della classe assenti).

Art. 26 - Divieto di allontanarsi dall'aula senza autorizzazione.

Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione del professore dell'ora. E' consigliabile che gli alunni, tranne in casi particolari demandati alla discrezionalità dei docenti, non si rechino ai servizi durante il corso della prima, seconda e quarta ora di lezione. Gli alunni, ad uno ad uno, di regola, dovranno recarsi ai servizi più vicini alla loro rispettiva aula.

Art. 27 - Intervallo dedicato alla ricreazione e relativi spazi.

Durante la ricreazione è vietato uscire dai locali della scuola; gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento consono alla vita scolastica e rispettoso delle strutture e dei locali dell'istituto. Gli allievi, tranne per il tempo necessario per andare in bagno, sono tenuti a rimanere nei pressi della propria aula. La sorveglianza degli allievi di ciascuna classe è affidata agli insegnanti della terza ora, coadiuvati dal personale ATA che garantirà in particolare la sorveglianza nei corridoi e nei bagni del corso di assegnazione.

Per quanto concerne il servizio ristoro gli allievi utilizzeranno gli appositi modelli, distribuiti dai bidelli, durante la prima ora di lezione e senza arrecare disturbo alla lezione, per indicare, quale alimento e/o bevanda intendono acquistare, consegnando contestualmente il corrispettivo in denaro al rappresentante di classe.

- Entro la prima ora di lezione il rappresentante di classe (o un sostituto) consegnerà l'ordinativo richiesto al Collaboratore Scolastico del corso di appartenenza, il quale provvederà a recapitarlo al personale del punto ristoro.

- Cinque minuti prima dell'intervallo, il rappresentante di classe si recherà al punto ristoro per ritirare quanto ordinato, consegnando il corrispettivo in denaro e ritirando il previsto scontrino fiscale. In caso di disparità tra quanto richiesto e quanto pagato, la differenza sarà a carico del rappresentante di classe. In caso di ripetuti problemi la classe che li avrà provocati non fruirà più del servizio.

Alla fine dell'intervallo ciascuno rientrerà nella propria aula, dove attenderà l'arrivo dell'insegnante.

E' assolutamente vietato recarsi al bar durante le ore di lezione.

Art. 28 - Comportamento degli alunni al cambio di ora.

Durante il cambio dell'ora gli alunni rimangono nelle rispettive aule, mantenendo un contegno consono alla serietà della scuola anche quando devono cambiare aula o spostarsi da e verso i laboratori o la palestra.

Art. 29 - Educazione Fisica

Gli allievi attenderanno ordinatamente in classe il docente di Educazione Fisica; con l'insegnante si sposteranno in palestra per poi rientrare in classe, sempre accompagnati dall'insegnante.

Art. 30 - Comportamento in caso di emergenza

Al suono di tre squilli successivi e ravvicinati della campanella, gli alunni dovranno mettere in pratica le istruzioni previste dal Piano di Emergenza della scuola, separatamente comunicato.

Art. 31 - Consegna e restituzione delle pagelle.

La pagella viene consegnata dal Coordinatore della classe al genitore o, in mancanza, all'alunno al termine di ogni periodo scolastico. La pagella deve essere restituita regolarmente firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Le famiglie non possono per qualsiasi motivo ricusare la firma (avente valore di presa visione), né aggiungere alla pagella richiami, osservazioni o segni di qualsiasi specie.

Art. 32 - Divieto di fumare

All'interno di tutti i locali dell'Istituto (aule, laboratori, uffici, corridoi, etc.) è fatto divieto assoluto di fumare. I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.15

Art. 33 - Laboratori

Gli allievi lasceranno la classe per recarsi in laboratorio accompagnati dal docente della materia, Stessa cosa per il rientro in classe. Gli allievi devono rispettare le attrezzature e l'arredamento del laboratorio. Nessun allievo può entrare o rimanere nel laboratorio in assenza degli insegnanti se non espressamente autorizzato dal docente responsabile.

E' vietata ogni forma di chat, se non espressamente autorizzata dal docente per fini didattici.

E' vietato scaricare file musicali, filmati e file multimediali in genere, salvo quelli predisposti per finalità didattiche. E' inoltre assolutamente vietato installare o disinstallare software sui pc e/o modificare le impostazioni di default.

Tutti dovranno rispettare il Regolamento predisposto dal responsabile di ciascun laboratorio ed affisso affinché tutti ne prendano visione.

Art. 34 – Biblioteca e Aula Magna

Tutti gli allievi possono usufruire delle pubblicazioni esistenti presso la Biblioteca d'Istituto, nel rispetto dell'orario che sarà comunicato agli allievi ed affisso all'Albo e del Regolamento inerente la consultazione ed il prestito.

L'uso dell'Aula Magna è autorizzato dal Dirigente Scolastico, su richiesta dell'insegnante interessato.

Art. 35 – Telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici

E' assolutamente vietato fare uso di telefoni cellulari nei locali scolastici durante l'orario delle lezioni. In caso di uso del telefonino durante l'orario di lezione, il docente, dopo ripetuti richiami, potrà sequestrare il cellulare affidandolo alla vicepresidenza, che lo riconsegnerà solo e personalmente ai genitori; se tale comportamento si dovesse ripetere, il Consiglio di classe potrà adottare provvedimenti disciplinari (tutela e cura ambientale, riordino guidato della biblioteca e degli archivi, ecc. ...).

L'uso dei telefoni cellulari, dei videofonini e di ogni altra apparecchiatura in grado di registrare e/o filmare immagini e suoni all'interno dei locali scolastici è disciplinata dalla direttive ministeriali n° 30 del 15/03/2007 e n°104 del 30/11/2007 oltre che dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n°196; le infrazioni disciplinari saranno sanzionate secondo quanto stabilito nel Regolamento Disciplinare di cui all'Allegato n.1

E', inoltre, vietato fare uso, in tutti i locali scolastici, di apparecchi per la riproduzione musicale o di qualsiasi altra natura.

Art. 36 – Voto di condotta e validità dell'anno scolastico

Ciascun Consiglio di Classe provvederà ad attribuire il voto di condotta ai singoli alunni in coerenza con quanto riportato nella specifica griglia di valutazione allegata al presente Regolamento; tale voto concorre alla determinazione del credito scolastico.

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del DPR 22 Giugno 2009 n.122 e della C.M. n.20/2011, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato da computare tenendo conto dei giorni di assenza e delle ore di lezione perse per ritardi in ingresso e per permessi di uscita anticipata. Il mancato conseguimento del suddetto limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe previste dalla norma, comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato.

Art. 37 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari potranno essere saranno comminate dal singolo Docente, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe e dal Consiglio d'Istituto, a secondo del tipo di infrazione commessa e della gravità, come previsto dal Regolamento Disciplinare allegato al presente Regolamento d'Istituto

Art. 38 – Ricorsi e Organi di Garanzia

❖ Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola presieduto dal Dirigente Scolastico.

❖ Il suddetto "Organo di garanzia interno" oltre che dal D.S. è costituito: da 2 docenti designati dal Consiglio d'Istituto, da 2 rappresentanti eletti fra gli studenti e da 1 rappresentante eletto fra i genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

- ❖ L'organo di garanzia suddetto decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- ❖ Il direttore dell'U.S.R. decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti , anche contenute nei regolamenti d'istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante da un organo di garanzia esterno regionale, composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico regionale, e presieduto dal direttore dell' U.S.R. o da un suo delegato.